



ACCORDO QUADRO CARTOGRAFICO DI PROGRAMMA

tra

l'ISTITUTO GEOGRAFICO MILITARE



e

la REGIONE DEL VENETO



per lo scambio di informazioni e dati geotopocartografici e per
la pianificazione di attività geodetiche congiunte.

2022



0915fdca



ACCORDO QUADRO CARTOGRAFICO DI PROGRAMMA

tra

L'ISTITUTO GEOGRAFICO MILITARE (Ministero della Difesa - Esercito) di seguito denominato anche **IGM** o **ISTITUTO**, con sede legale e domicilio fiscale in Firenze, via C. BATTISTI 10, CAP 50122 (indirizzo postale via C. CAVOUR 49 - 50129 Firenze), PEI istituto_geografico@esercito.difesa.it, PEC istituto_geografico@postacert.difesa.it, sito Internet www.igmi.org e codice fiscale/partita IVA 00420930489, rappresentato dal Comandante, Generale di Divisione

e

la **REGIONE DEL VENETO**, di seguito denominata anche **REGIONE**, con sede in Venezia, Dorsoduro 3901, CAP 30123, PEI pianificazioneterritoriale@regione.veneto.it, PEC pianificazioneterritoriale@pec.regione.veneto.it, sito Internet www.regione.veneto.it, codice fiscale 80007580279 e partita IVA 02392630279, rappresentata dal Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale....., altresì qui di seguito indicati congiuntamente come PARTI e singolarmente come PARTE o CONTROPARTE,

PREMESSO CHE:

- 1) l'ISTITUTO GEOGRAFICO MILITARE, quale Organo Cartografico dello Stato, ai sensi della Legge 2 febbraio 1960, n. 68:
 - a) produce e commercializza o distribuisce, attraverso il proprio punto vendita (Servizio Finanziario e Commerciale), sito in viale F. STROZZI 10 - 50129 Firenze, anche online, la cartografia ufficiale dello Stato a media e piccola scala, sia analogica (carte topografiche, corografiche, geografiche, speciali e tritici, ortofotocarte, plastici tridimensionali in resina, ecc.) che digitale (geodatabase di vario genere) e altra cartografia dichiarata ufficiale dall'IGM stesso;
 - b) fornisce il supporto geospaziale alle unità e/o ai comandi dell'Esercito, sia in Patria che all'estero;
 - c) gestisce, implementa ed aggiorna le reti geodetiche nazionali, la toponomastica ed i confini di Stato, di cui commercializza o distribuisce le informazioni ed i dati tecnici, anche con un software gestionale proprietario;
 - d) conserva, gestisce e commercializza o distribuisce la copertura aerofotogrammetrica del territorio nazionale in proprio possesso;
 - e) forma, tramite la dipendente Scuola Superiore di Scienze Geografiche, sita in viale F. STROZZI 8, sia il proprio personale che quello appartenente al Ministero della Difesa in



- genere e, attraverso appositi accordi, quello in servizio presso altri Ministeri, le Università, gli enti locali ed il Corpo Militare della Croce Rossa Italiana;
- f) conserva, gestisce e rende disponibile per la consultazione, attraverso la propria Biblioteca, sita in via C. BATTISTI 10, la cartografia storica nazionale, la cartografia storica di altri Stati e le pubblicazioni geografiche attuali e storiche, che commercializza, sotto forma di copie, stralci, estratti, ecc.;
 - g) conserva, gestisce e rende disponibile per la visione, attraverso il proprio Museo, sito in via C. BATTISTI 10 ed un apposito servizio di prenotazioni, gli strumenti topografici storici ed alcuni apparati lito-tipografici non più in uso;
 - h) pubblica e commercializza la rivista trimestrale “L’Universo”, opere librerie monografiche di interesse storico-cartografico, geografico e geostorico;
- 2) la REGIONE DEL VENETO, nel quadro delle proprie competenze istituzionali:
- a) promuove e coordina programmi per la realizzazione ed il consolidamento del proprio Sistema Informativo Territoriale secondo i disposti delle Leggi Regionali 16 luglio 1976, n. 28 e 23 aprile 2004, n. 11, anche attraverso l’implementazione della Base Informativa Geografica, costituita da cartografie tecniche di dettaglio, archivi e database topografici, geodetici e tematici sul territorio;
 - b) in applicazione della citata L.R. 11/2004, con DGR del 19/11/2008, n. 3537, seguendo i principi guida della Direttiva Europea 2007/2/CE “INSPIRE” e del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale), ha realizzato l’“IDT-RV” Infrastruttura di Dati Territoriali concepita come "sistema organizzato, basato su una rete di soggetti cooperanti e responsabili della produzione e gestione delle informazioni territoriali finalizzato ad agevolare il rapido accesso alle informazioni ritenute di sostanziale importanza ai fini dei processi decisionali in materia territoriale, con modalità interattive che garantiscono l’unicità dei dati e la massima interoperabilità”;

VISTO CHE:

- 1) la Legge 7 agosto 1990, n. 241, all’articolo 1, comma 1-bis, permette che le pubbliche amministrazioni, nell’adozione di atti di natura non autoritativa, agiscano secondo le norme di diritto privato, salvo che la legge disponga diversamente;
- 2) la suddetta Legge, all’articolo 15, comma 1, prevede che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;



- 3) le Leggi 3 agosto 1998, n. 267 ed 11 dicembre 2000, n. 365 ed il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, stabiliscono che il territorio sia tutelato attraverso opportune azioni di carattere conoscitivo e di programmazione e pianificazione di interventi mirati;
- 4) in attuazione della Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, la REGIONE deve predisporre ed aggiornare il quadro conoscitivo del proprio territorio in termini di monitoraggio, previsione e modellistica ambientale, le cui basi informative costituiscono parti integranti del Sistema Informativo Territoriale Regionale, provinciale, comunale e di soggetti pubblici e privati;
- 5) il c.d. “Codice dell’Amministrazione Digitale”, istituito con il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e modificato/integrato prima con il D.Lgs. 22 agosto 2016, n. 179 e poi con il D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217, prevede, agli articoli 2 e 50, che “lo Stato, le Regioni e le autonomie locali assicurano la disponibilità, la gestione, l’accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell’informazione in modalità digitale e si organizzano ed agiscono a tale fine utilizzando, con le modalità più appropriate e nel modo più adeguato al soddisfacimento degli interessi degli utenti, le tecnologie dell’informazione e della comunicazione”;
- 6) in applicazione del suddetto decreto, l’allora Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione, di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in data 10 novembre 2011 ha emanato i seguenti decreti:
 - a) “Adozione del sistema di riferimento geodetico nazionale”;
 - b) “Regole tecniche per la definizione delle specifiche di contenuto dei database geotopocartografici”;
 - c) “Regole tecniche per la formazione, la documentazione e lo scambio di ortofoto digitali alla scala nominale 1:10.000”;
 - d) “Regole tecniche per la definizione del contenuto del repertorio nazionale dei dati territoriali nonché delle modalità di prima costituzione e aggiornamento dello stesso”, aggiornato da “Linee Guida recanti regole tecniche per la definizione e l’aggiornamento del contenuto del Repertorio Nazionale dei Dati Territoriali” (adottate con la Determinazione AgID n. 50/2022 del 28 febbraio 2022).
- 7) il D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 32, ha stabilito l’istituzione e l’aggiornamento di un’infrastruttura per l’informazione territoriale nella Comunità Europea (INSPIRE), in attuazione della Direttiva 14 marzo 2007, n. 2007/2/CE, finalizzata alla realizzazione di una struttura dati comune per rendere integrabile ed interscambiabile l’informazione territoriale dei vari stati membri attraverso norme comuni d’attuazione;
- 8) il D.Lgs. 6 luglio 2012, n. 95, al comma 12-quaterdecies dell’articolo 23 prevede, tra l’altro, che lo sviluppo delle tecnologie, delle applicazioni e dei servizi basati sui dati geospaziali dedicati



0915fdca



all'osservazione della Terra anche a fini di tutela ambientale, mitigazione dei rischi e ricerca scientifica, sia acquisiti dal suolo che da aerei e/o piattaforme satellitari e finanziati con risorse pubbliche devono essere sostenuti e resi disponibili per tutti i potenziali utilizzatori nazionali, anche privati, nei limiti imposti da ragioni di tutela della sicurezza nazionale;

- 9) il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 200 prevede che l'Istituto Geografico Militare in ambito nazionale raccoglie i dati geospaziali e che i documenti di interesse nazionale vengono ceduti all'Istituto da parte degli altri organismi di diritto pubblico al fine dell'adempimento dei compiti istituzionali e della produzione dei documenti cartografici dello Stato dichiarati ufficiali dallo stesso Istituto;

CONSIDERATO CHE:

- 1) sulla base dei predetti disposti potrebbe configurarsi la possibilità e/o l'opportunità di realizzare sia maggiori economie che una migliore qualità dei servizi prestati;
- 2) le nuove tecnologie informatiche orientano le metodologie di produzione, gestione ed aggiornamento dei dati territoriali verso l'attivazione di complessi sistemi relazionali, comportando la necessità di ricerche e sperimentazioni settoriali e di una continua formazione dei tecnici;
- 3) i precedenti rapporti di collaborazione tra le PARTI hanno già garantito un adempimento delle rispettive specifiche competenze istituzionali più completo ed avanzato e che verosimilmente lo garantiranno anche in futuro;
- 4) le PARTI possiedono le conoscenze tecnico-scientifiche e le competenze per una collaborazione che comporti lo sviluppo armonico e coordinato delle basi conoscitive e di controllo afferenti al territorio regionale, utili anche per la pianificazione degli interventi sia in ambito locale che in ambito nazionale e per le possibili applicazioni di tipo geotopocartografico;
- 5) sia l'ISTITUTO che la REGIONE hanno partecipato e/o partecipano ai lavori:
 - a) del "Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali per la Pubblica Amministrazione", di cui al citato D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, che ha elaborato i documenti per i nuovi standard nazionali in materia;
 - b) della "Consulta Nazionale per l'Informazione Territoriale ed Ambientale", di cui all'articolo 11 del menzionato D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 32, ai fini del coordinamento diretto dei contributi di tutti i soggetti interessati all'efficace funzionamento ai vari livelli di amministrazione dell'infrastruttura nazionale per l'informazione territoriale e del monitoraggio ambientale;
- 6) è interesse delle PARTI sviluppare e sostenere iniziative finalizzate allo sviluppo di attività di comune interesse in un quadro di reciproco supporto e cooperazione;



0915fdca



- 7) la REGIONE DEL VENETO cura lo sviluppo della Base Informativa Geografica con caratteristiche cartografiche di dettaglio come infrastruttura del Sistema Informativo Territoriale Regionale di supporto alle decisioni in materia di ambiente, governo del territorio e protezione civile e promuove la diffusione e la condivisione delle informazioni e dei dati disponibili;
- 8) il rinnovo del presente Accordo è pienamente condiviso dall'ISTITUTO GEOGRAFICO MILITARE e dalla REGIONE DEL VENETO;

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Articolo 1 - Valore delle premesse dell'Accordo

Tutte le premesse finora esposte sono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Articolo 2 - Oggetto e finalità dell'Accordo

Attraverso il presente Accordo, le PARTI intendono rinnovare il Loro precedente rapporto di collaborazione, scaduto il 4 ottobre 2020, ai fini dell'esecuzione delle seguenti attività istituzionali:

- 1) favorire la conoscenza delle rispettive banche dati geotopocartografiche, ai fini dello scambio di dati di interesse afferenti al territorio della REGIONE DEL VENETO e del loro utilizzo integrato;
- 2) collaborare per l'aggiornamento delle banche dati geotopocartografiche e/o la produzione di nuovi dati, anche attraverso la definizione di nuovi criteri e/o procedure operative;
- 3) collaborare per il raffittimento e/o la realizzazione di reti geodetiche di interesse comune nell'ambito del territorio della REGIONE DEL VENETO.

Articolo 3 - Attuazione dell'Accordo ed impegni delle Parti

Le PARTI convengono che l'attuazione delle attività di cui al precedente articolo 2 (Oggetto e finalità dell'Accordo) e/o di qualsiasi altra attività o azione consequenziale:

- 1) prioritariamente dovrà essere eseguita da remoto, per via telematica, vale a dire senza la previsione di trasferte di dipendenti e/o collaboratori esterni, anche ai sensi delle norme vigenti per il contrasto alla diffusione della pandemia da virus "SARS-CoV-2", comunemente detto CoViD-19 o Nuovo Coronavirus.

Tuttavia, qualora fosse ritenuto necessario e/o ineludibile dalle PARTI o da una di Esse, il presente Accordo non esclude la possibilità di esecuzione di attività in presenza fuori sede;

- 2) dovrà garantire che lo scambio dei dati di interesse sia eseguito nel pieno rispetto delle norme che regolano il copyright della proprietà intellettuale dei dati (c.d. "originali"); pertanto, la PARTE ricevente o comunque non proprietaria dovrà utilizzarli soltanto a fini istituzionali e quindi senza alcuna possibilità e/o forma di commercializzazione, sia integrale che parziale o derivata e sia analogica che digitale, ad eccezione di quanto esposto nel seguente paragrafo 3;



0915fdca



- 3) potrà prevedere i seguenti diritti d'uso esterno dei dati da parte dell'Ente non proprietario, se necessario e sempre a fini esclusivamente istituzionali, previa la necessaria assunzione di responsabilità riguardo al rispetto del suddetto copyright da parte dell'ente esterno ricevente, che dovrà essere curata dall'Ente non proprietario distributore (IGM o REGIONE) e non dovrà mai prevedere la possibilità di redistribuzione dei dati a terzi.

In tal proposito le PARTI convengono che il diritto d'uso - esclusivamente istituzionale - dei prodotti da parte dell'Ente non proprietario è regolamentato come segue:

- a) nel caso dell'IGM, i dati potranno essere impiegati nell'ambito del Ministero della Difesa (Forze Armate), del Ministero dell'Interno (organi di Polizia), del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana;
- b) nel caso della REGIONE, i dati potranno essere utilizzati nell'ambito degli enti pubblici locali aderenti al Sistema Informativo Territoriale Regionale;
- 4) potrà prevedere che ciascuna PARTE possa pubblicare e pubblicizzare i dati della CONTROPARTE o comunque non di proprietà sui propri siti Intranet e/o Internet o fare altrettanto in occasione degli eventi cui parteciperà o per la redazione di pubblicazioni istituzionali, ma nel rispetto delle seguenti prescrizioni, oltre all'impossibilità di commercializzazione di cui al precedente paragrafo 2:
- a) indicando chiaramente ed opportunamente la fonte dei dati e dei relativi diritti di proprietà;
- b) non consentendo, per quanto attiene alla pubblicazione Intranet/Internet dei dati, alcuna possibilità di download degli stessi e, riguardo ai dati RASTER, anche eseguendone la pubblicazione a bassa risoluzione (non oltre i 72 DPI);
- 5) potrà prevedere, per quanto riguarda gli eventuali dati derivati e/o rielaborati da quelli originali (c.d. "derivati"), sia in formato analogico che digitale, che il relativo diritto d'uso sia svincolato dai predetti diritti di proprietà intellettuale, ma sempre previa l'opportuna e la chiara indicazione della fonte dei prodotti originali e dei relativi diritti di proprietà, anche se congiunta;
- 6) potrà prevedere, come già successo in passato per gli aspetti geodetici, la stipula di apposito/i atto/i esecutivo/i di impegno, allo scopo di poterne concordare e definire attività e/o impegni tecnici e/o amministrativi particolari;
- 7) non dovrà mai comportare la previsione o il pagamento di oneri finanziari, di qualsiasi genere.
- Attraverso il presente Accordo e nell'esecuzione di qualsiasi attività o azione pertinente allo stesso, le PARTI si impegnano altresì a:
- 1) non cedere a terzi i diritti dell'Accordo, anche per riproduzioni o altre attività e/o progetti diversi da quelli in parola;



- 2) accettare e rispettare le condizioni previste dall'Accordo secondo criteri di correttezza e reciproca collaborazione, che dovranno essere sempre finalizzati all'ottimale realizzazione del rapporto di collaborazione qui regolato;
- 3) non intraprendere attività o azioni diverse da quelle previste dall'Accordo e comunque tali da poter comportare la violazione dei diritti delle PARTI o quelli di terzi, a qualsiasi titolo.

Articolo 4 - Referenti dell'Accordo

I Referenti del presente Accordo nominati dalle PARTI sono i seguenti:

- 1) per l'ISTITUTO GEOGRAFICO MILITARE: il Vice Comandante IGM, che, per gli aspetti di rispettiva competenza, si avvarrà del Direttore della Direzione Amministrativa, del Capo Servizio Legale e del Capo Sezione Accordi Pubblici e Privati;
- 2) per la REGIONE DEL VENETO: il Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale è Referente amministrativo e Referente tecnico.

Detti Referenti avranno la funzione di favorire e controllare l'attuazione dell'Accordo per gli aspetti di relativa competenza e, se del caso, di trattarne eventuali problematiche.

All'occorrenza, ciascuna PARTE avrà la facoltà di sostituire i propri Referenti, dandone semplice comunicazione scritta alla CONTROPARTE.

Articolo 5 - Decorrenza, durata e rinnovo dell'accordo

Le PARTI convengono che il presente Accordo:

- 1) entrerà in vigore a partire dalla sua data di sottoscrizione, laddove per sottoscrizione si intende la data di apposizione dell'ultima firma digitale;
- 2) avrà la durata di 3 (tre) anni, fermo restando il completamento degli impegni e/o delle attività in corso al momento della sua scadenza;
- 3) potrà essere rinnovato, attraverso una nuova stipula, anche per un periodo diverso da quello suddetto, ma mai superiore a 3 (tre) anni e mai tacitamente;
- 4) eventualmente la PARTE interessata dovrà chiederne il rinnovo alla CONTROPARTE almeno 3 (tre) mesi naturali e consecutivi prima della scadenza dell'atto e sarà concluso analogamente al presente.

Articolo 6 - Clausole di salvaguardia e sospensione o recesso dall'Accordo

Le PARTI convengono che le attività e gli impegni che saranno svolti nell'ambito del presente Accordo saranno sempre e comunque subordinati alle risorse temporalmente disponibili presso le Stesse, sia umane che tecniche e finanziarie nonché ai rispettivi compiti e/o impegni istituzionali, che parimenti avranno priorità insindacabile.

Pertanto, in considerazione di quanto sopra ed in presenza di valide ed oggettive motivazioni ostantive, l'Accordo:



0915fdca



- 1) potrà essere sospeso o anche risolto, unilateralmente, in qualsiasi momento e ad insindacabile giudizio della PARTE interessata, previa comunicazione scritta, da inviarsi alla CONTROPARTE almeno 3 (tre) mesi naturali e consecutivi prima della data di prevista sospensione o recesso dall'atto;
- 2) non potrà essere sospeso per più di 6 (sei) mesi naturali e consecutivi dalla relativa comunicazione e, trascorso tale periodo senza la comunicazione di ripresa delle attività a cura della PARTE interessata, l'Accordo dovrà intendersi come risolto;
- 3) né la sospensione né il recesso potranno mai comportare richieste risarcitorie o indennitarie, di qualsiasi natura o qualsivoglia esborso pecuniario, fatta salva la validità delle prestazioni già eseguite.

Articolo 7 - Riservatezza dell'Accordo

Le PARTI si impegnano a:

- 1) mantenere il segreto professionale sulle informazioni, sulle notizie e sui dati, anche se personali o se espressamente indicati come confidenziali, inerenti alle attività svolte nell'ambito del presente Accordo e ad operare nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., per le parti ancora applicabili, con lo stesso grado di precauzione e tutela utilizzato per le proprie informazioni e comunque non inferiore alla diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata;
- 2) non citare la CONTROPARTE in sedi diverse da quelle strettamente collegate all'Accordo e comunque mai a scopi pubblicitari non concordati precedentemente, di cui al precedente articolo 3, paragrafo 4.

Articolo 8 - Altre norme applicabili all'Accordo

Per quanto non espressamente disposto nel presente Accordo, le PARTI convengono che trovano applicazione le norme del Codice Civile.

Tuttavia, qualora la sua esecuzione dovesse comportare attività in presenza fuori sede da parte del personale delle PARTI, sia dipendente che collaborante, di cui al precedente articolo 3, paragrafo 1, parimenti le Stesse saranno responsabili dell'applicazione delle leggi e/o delle norme relative ai seguenti aspetti, sia riguardo al proprio personale che a quello della CONTROPARTE:

- 1) coperture assicurative;
- 2) antinfortunistica fisica ed ambientale;
- 3) anti CoViD-19;
- 4) accesso ed uso delle strutture/infrastrutture.



0915fdca



Articolo 9 - Foro competente per l'Accordo

Le PARTI si impegnano a risolvere bonariamente le eventuali controversie che dovessero insorgere in merito al presente Accordo o, qualora non fossero in grado di risolverle tra Loro, a devolverle alla giurisdizione esclusiva del TAR competente.

Articolo 10 - Registrazione, spese ed oneri fiscali e/o tributari dell'Accordo

Le PARTI dichiarano che:

- 1) la registrazione del presente Accordo avverrà solo in caso di suo uso ai sensi dell'articolo 4, parte II, della tariffa del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, a cura e spese della PARTE richiedente;
- 2) l'assolvimento dell'imposta di bollo avverrà unicamente in caso d'uso specifico dell'Accordo ai sensi dell'articolo 16, tabella "B", del D.P.R. n. 642/1972 e s.m.i. e dell'articolo 4, parte II, della tariffa del D.P.R. n. 131/1986 e s.m.i., a cura e spese della PARTE richiedente.

Articolo 11 - Dettagli di redazione dell'Accordo

Il presente Accordo, consistente in n. 10 (dieci) pagine, compresa la copertina è stato oggetto di specifico esame e negoziazione tra l'ISTITUTO GEOGRAFICO MILITARE e la REGIONE DEL VENETO, per cui le PARTI prendono atto delle condizioni generali di contratto previste dagli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile.

Il presente Accordo, a pena di nullità, è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.

ISTITUTO GEOGRAFICO MILITARE
IL COMANDANTE
(.....)

REGIONE VENETO
(.....)



0915fdca

